



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Mariatuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **39** del **17 GEN. 2006**

OGGETTO: Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative.

L'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi, riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 2359 del 30.7.2004 relativa al "Sistema della domiciliarità" la Regione del Veneto ha delineato il quadro programmatico ed gestionale attraverso il quale i Comuni, le Aziende ULSS e la stessa Regione perseguono l'obiettivo di promuovere e tutelare la qualità di vita dei cittadini a rischio di esclusione dal loro contesto familiare, attraverso la creazione e lo sviluppo continuo di una rete, composta ed organizzativamente ordinata, di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone fragili.

Il sistema della domiciliarità si compone, quindi, di un insieme di opportunità date ai cittadini e alle famiglie di accedere a interventi di natura sociale, socio-sanitaria e sanitaria, per sostenere la scelta della permanenza a domicilio della persona in condizioni di dipendenza assistenziale. Si tratta di un sistema di offerta, nel quale l'integrazione tra le diverse componenti si realizza nell'incontro tra diverse responsabilità in cui, da una parte le professionalità sociali e sanitarie accompagnano il cittadino nella lettura dei bisogni, nell'orientamento alle risorse accessibili e nell'accompagnamento tutelante durante il percorso evolutivo della situazione di bisogno, e dall'altra il cittadino effettua le sue scelte.

Sotto il profilo istituzionale, l'integrazione si fonda sulla messa in rete di risorse economiche, di servizi, di professionalità, di percorsi diagnostici e assistenziali, di tipo sanitario e di tipo socio-assistenziale.

Con la medesima DGR n. 2359/2004 è stato individuato il Piano Locale per la Domiciliarità quale strumento di governo dell'integrazione nel sistema della domiciliarità, nel contesto del Piano di Zona e del Piano Attuativo Locale, prevedendo la costituzione di un Gruppo di Lavoro Regionale per la Domiciliarità a cui veniva affidato il compito di predisporre orientamenti e indirizzi ai

Comuni e alle Aziende ULSS per la predisposizione e l'aggiornamento triennale dei Piani Locali per la Domiciliarità.

Il suddetto Gruppo di Lavoro ha elaborato un documento, che è stato valutato e integrato con ulteriori contributi.

Il relatore propone quindi all'approvazione della Giunta Regionale le disposizioni applicative ai Comuni e alle Aziende ULSS per la predisposizione del Piano Locale per la Domiciliarità, previste dalla DGR n. 2359 del 30.7.2004, contenute nell'**Allegato A**.

Ai fini dell'utilizzo del fondo per la domiciliarità, istituito con l'art. 26 della legge regionale 25.2.2005 n. 9, le Conferenze dei Sindaci predispongono, entro sei mesi dall'esecutività del presente provvedimento, il Piano Locale per la Domiciliarità, che viene sottoposto al visto di congruità regionale per gli aspetti indicati nelle disposizioni applicative, di cui all'**Allegato A**, prima della sua approvazione definitiva e del recepimento da parte delle Aziende ULSS. Gli effetti del Piano Locale per la Domiciliarità decorrono dal successivo anno finanziario.

Il Piano Locale per la Domiciliarità ha valenza triennale ed è parte integrante del Piano di Zona, di cui alle LR n. 56/1994 art. 8, n. 5/1996 art. 4 e n. 11/2001 art. 128.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la legge regionale 6 settembre 1991, n. 28;
- VISTA la legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5;
- VISTA la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 40;
- VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 26;
- VISTA la DGR n. 3960 del 31 dicembre 2001;
- VISTA la DGR n. 2907 del 11 ottobre 2002;
- VISTA la DGR n. 2359 del 30 luglio 2004;

DELIBERA

- 1) di stabilire che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare le disposizioni applicative per la predisposizione del Piano Locale per la Domiciliarità, di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di disporre che le Conferenze dei Sindaci predispongano, entro sei mesi dall'esecutività del presente provvedimento, il Piano Locale per la Domiciliarità, che viene sottoposto al visto di congruità regionale per gli aspetti indicati nelle Linee guida, di cui all'**Allegato A**, prima della


sua approvazione definitiva e del recepimento da parte delle Aziende ULSS; gli effetti del Piano Locale per la Domiciliarità decorrono dal successivo anno finanziario;

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dr. Antonio Menetto




Il Presidente
On. Dr. Giancarlo Galan



Visto: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dr. Claudio Beltrame



DIREZIONE REGIONALE
PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Giacobbe Rupolo



SEGRETERIA REGIONALE
SANITA' E SOCIALE
IL SEGRETARIO REGIONALE
(Dr. Franco Toniolo)

